

STATUTO

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – *Vision e mission*

La “ASSOCIAZIONE DEI BIRRAI E DEI MALTATORI”- in forma abbreviata ASSOBIARRA – con sede in Roma, contraddistinta dal marchio (domanda RM 20010004712 del 7 agosto 2001) riportato in all.1 al presente Statuto unitamente al logo, è l’Associazione delle imprese che operano nei settori della produzione di birra e di malto, assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

ASSOBIRRA promuove il consumo di birra moderato e la cultura birraria in Italia, con tutti gli strumenti più idonei e a tutti i pubblici di riferimento. In particolare, oltre a studi e ricerche, ASSOBIARRA ha ideato e sviluppato campagne collettive di pubbliche relazioni di pubblicità, finalizzate all’educazione al consumo e allo sviluppo della cultura di prodotto.

ASSOBIRRA sostiene che la birra italiana sia una ricchezza, crea migliaia di posti di lavoro in tutta la sua filiera, alimenta le entrate dello Stato e consolida l’immagine dell’Italia all’estero.

ASSOBIRRA promuove lo sviluppo dell’industria attraverso gli investimenti degli Associati mirati al miglioramento della qualità di prodotto e di processo, la sostenibilità ambientale e l’innovazione.

ASSOBIRRA è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

ASSOBIRRA aderisce a Federalimentare, e alle seguenti Associazioni internazionali: BoE - The Brewers of Europe; EBC - European Brewery Convention ed Euromalt.

ASSOBIRRA può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea ordinaria delle Aziende associate, ad altre Associazioni od Enti, nazionali, europei ed internazionali, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

ASSOBIRRA è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto, rispetta i principi di mercato e di libera concorrenza, secondo il Trattato sull’Unione europea, adotta le linee guida internazionali di categoria per un consumo responsabile delle bevande alcoliche, conformando ad essi le proprie modalità organizzative, i propri comportamenti ed impegnandosi a farli osservare alle proprie Aziende Associate.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua *mission* attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza delle Aziende associate in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, ASSOBIARRA è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria *mission*, ASSOBIARRA persegue i seguenti scopi:

- a) studia, promuove e realizza tutto quanto può riuscire di utilità e di interesse per la categoria dei produttori di birra e di malto e degli interessi particolari dei rispettivi gruppi merceologici, composti da: produttori di birra nazionali e dai produttori di birra esteri con importazioni di birra in Italia; birrifici artigianali; produttori di malto nazionali;
- b) promuove e cura iniziative dirette al miglioramento tecnico, economico e nutrizionale degli addetti all'industria della birra e del malto;
- c) rappresenta nei confronti di ogni organismo pubblico e privato, il punto di vista e le aspirazioni delle proprie Aziende associate su tutti i problemi che interessano il settore;
- d) segue l'attività delle similari associazioni, enti e industrie estere e promuove, se del caso, accordi ed intese con queste ultime;
- e) segue l'attività delle similari associazioni, Enti e collabora per lo sviluppo tecnico, industriale e commerciale della produzione birraria e del malto, promovendo e realizzando studi ed incontri all'interno e all'estero;
- f) informa le Aziende associate, con circolari o comunicazioni periodiche e fornisce pareri riguardo a leggi, decreti, regolamenti e norme nazionali, europee ed extra UE, interessanti la loro attività economica in Italia ed all'estero;
- g) fornisce alle Aziende associate opportuni ragguagli in ordine alla eventualità di rapporti di qualsiasi genere con industrie o mercati esteri, curando particolarmente le relazioni con gli Stati membri dell'Unione Europea;
- h) collabora ad ogni livello con le Aziende associate intervenendo in ogni opportuna sede, in materia di legislazione commerciale, fiscale, sociale, amministrativa nonché in questioni di legislazione e tariffe doganali e di condizioni tariffarie di trasporti;

- i) promuove e provvede all'informazione, alla consulenza ed alla creazione e fornitura di servizi relativi alle necessità evolutive del settore e delle singole Aziende associate, sia in campo nazionale che internazionale;
- j) tutela e rappresenta le Aziende associate sul piano giuridico e sindacale nei limiti delle attività istituzionali di cui al presente articolo:
 - presentando proposte;
 - stipulando contratti;
 - promuovendo/intervenendo/resistendo in giudizi penali, civili, tributari e amministrativi;
- k) può depositare ed essere titolare di marchi, simboli, segni figurativi comuni alle attività di produzione e commercializzazione della birra e del malto;
- l) attua nei limiti fissati dall'art. 2601 del codice civile la difesa della categoria in caso di concorrenza sleale;
- m) può costituire e/o partecipare a società od enti che svolgono attività, anche a scopo di lucro, connesse o strumentali allo scopo ed alle attività sopra indicate;
- n) svolge in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che ASSOBIRRA si propone;
- o) sviluppa e coordina campagne collettive di pubbliche relazioni e di pubblicità, finalizzate alla promozione del consumo responsabile e della cultura di prodotto;
- p) coordina tavoli di lavoro tematici, composti dai rappresentanti degli Associati, finalizzati all'analisi dello status dell'industria birraria italiana, allo sviluppo di proposte e alla gestione di particolari tematiche relative a tale comparto.

Su delibera del Consiglio generale ASSOBIRRA ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria *vision* e la propria *mission*.

ASSOBIRRA non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai gruppi merceologici di cui al precedente art. 2 lett. a) possono aderire ad ASSOBIRRA come soci effettivi le imprese industriali che svolgono attività prevalente di produzione ed importazione di birra o di produzione di malto in Italia - con una organizzazione e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse

con gli scopi perseguiti da ASSOBIRRA, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative.

Possono inoltre aderire a ASSOBIRRA, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di ASSOBIRRA e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio generale che accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha durata indeterminata e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata A/R da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Capo III del Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Articolo 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da ASSOBIRRA e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a ASSOBIRRA ed al sistema confederale, di utilizzare il marchio nonché il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione del presente Statuto, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non intrattenere direttamente o indirettamente con soggetti pubblici e privati rapporti per la trattazione di questioni demandate per statuto ad ASSOBIRRA come previsto all'art. 2 lettera c).
- collaborare con ASSOBIRRA per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e a fornire quei dati ed elementi sulla propria attività che verranno richiesti da ASSOBIRRA per lo svolgimento dell'attività associativa, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna Azienda associata. ASSOBIRRA potrà utilizzare quei dati e quegli elementi che le perverranno dalle Aziende associate, solo ed unicamente per il perseguimento degli scopi sociali e potrà renderli pubblici, soltanto previo assenso scritto delle Aziende associate interessate e comunque nel rispetto della vigente normativa a tutela della concorrenza e della privacy;
- fornire ad ASSOBIRRA, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro Imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- conformarsi alle normative generali e speciali vigenti, ai principi della deontologia industriale di cui allo Statuto, al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nel rispetto dell'immagine della categoria e delle Aziende associate e ad adottare standard qualitativi ottimali nell'attività di produzione e commercializzazione della birra e del malto, tutelando l'ambiente, le condizioni di lavoro degli addetti e la qualità dei prodotti;
- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto; per le Aziende birrarie neo-associate ASSOBIRRA potrà procedere ai conguagli in occasione del pagamento della quota riferita all'anno successivo, qualora nell'arco del primo anno di associazione risultino, dalle attestazioni dell'Agenzia delle Dogane di competenza, inviate ad ASSOBIRRA in

conformità al Titolo VI lettera b) del Regolamento di Attuazione dello Statuto, vendite effettive superiori rispetto al dichiarato. Per le Aziende produttrici di malto, neo associate, ASSOBIRRA potrà procedere ai conguagli in occasione del pagamento della quota riferita all'anno successivo, sulla base del quantitativo di malto effettivamente venduto nel primo anno di associazione in conformità al Titolo VI lettera b) del Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con ASSOBIRRA e/o con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

TITOLO III GOVERNANCE

Articolo 7 – Organi associativi

Sono organi di ASSOBIRRA:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli

altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento con nomina dei liquidatori.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento, o tra imprese costituenti specifici gruppi con caratteristiche particolari come previsto nel Titolo VI punto 1 lettera a) del Regolamento ove resta comunque prevista la possibilità del singolo di partecipare o meno manifestando la propria indicazione contraria, nel qual caso i voti spettanti non saranno computati del quorum assembleare.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I diritti di voto, complessivamente pari a 10.000, sono oggi attribuiti secondo le seguenti modalità:

- Quanto a 1.000 divisi pariteticamente in funzione degli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
- Quanto a 9.000 divisi in proporzione dei contributi dovuti e versati dagli Associati nell'anno precedente.

Al fine di incentivare la crescita del numero degli associati, il rapporto fra la quota dei diritti di voto attribuiti pariteticamente in funzione degli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi (“**Quota Associati**”) e la quota dei diritti di voto attribuiti in base ai contributi dovuti e versati dagli associati nell'anno precedente (“**Quota Contributi**”) verrà proporzionalmente modificato come da tabella che segue:

Numero Associati	Quota Associati	Quota Contributi
≥ 80	1200	8800
≥ 160	1400	8600
≥ 240	1600	8400
≥ 320	1800	8200
≥400	2000	8000

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i 3 Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio generale;
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
6. modificare il presente Statuto;
7. deliberare lo scioglimento di ASSOBIRRA e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- 1) il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo *Past President*, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- 2) i seguenti componenti elettivi:
 - a) da minimo 4 a 14 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

I componenti del Consiglio Generale dovranno rappresentare i tre gruppi merceologici indicati nel precedente art. 2, punto a), mediante la presenza di almeno un delegato d'azienda appartenente a ciascuno dei tre gruppi merceologici.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, minimo ogni 3 mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
5. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
6. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
7. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di ASSOBIRRA;
8. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
9. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
10. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
11. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
12. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 10 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, 3 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile una volta consecutiva.

L'ultimo *Past President* partecipa come invitato, senza diritto di voto.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission* e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 60 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Associazione;
2. dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
4. deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
9. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
10. deliberare le sanzioni di sospensione;
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria ogni quattro anni, su proposta del Consiglio generale senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 12 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri scelti in un elenco di cinque nominativi predisposto dal Collegio Speciale dei Probiviri, in coordinamento con tutti i *Past President*. Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata di imprese aderenti ad associati effettivi, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, oltre che di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i

candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti numerici.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, computati secondo quanto previsto dal precedente art. 8, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto rispettivamente al Capo III comma 1 lett. a) e Titolo IV Capo I.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 14 – Sezioni merceologiche

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l'Associazione può essere articolata in Sezioni che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberate dal Consiglio generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 16 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a. contributi
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d. le erogazioni o lasciti a favore di ASSOBIRRA

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 17 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 18 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 65% dei voti totali esercitabili, computati secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili, computati secondo quanto previsto dal precedente art.8..

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di Attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.